



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI PARMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore, dott.ssa Silvia Orani, con funzioni di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 100896 2010 R.G.A.C. (Ex Sezione Distaccata di Fidenza)

tra le parti

**[REDACTED] ANGELORAFFAELE**, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO ORLANDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in B.GO DEL PARMIGIANINO 8 PARMA, come da procura alle liti agli atti

**ATTORE**

contro

**BANCA [REDACTED]**, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Parma presso lo studio di quest'ultimo, come da procura alle liti agli atti

**CONVENUTA**

**[REDACTED]** contumace

**TERZO CHIAMATO**

**OGGETTO:** Risarcimento danni.

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: " come da atto di citazione del 15.11.2010";

Per parte convenuta: "ammessi se rilevanti i mezzi di prova dedotti con memoria istruttoria, ritenuti superflui non ammissibili con ordinanza di ammissione prove: 1)rigettarsi tutte le domande dell'attore per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa; 2) in via subordinata e salvo gravame, condannare il terzo chiamato a rimborsarle, relativamente ai bonifici da lui ricevuti, tutto quanto in denegata ipotesi sia condannata a pagare all'attore, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di

*responsabilità extracontrattuale e contrattuale anche per indebito oggettivo ed in ulteriore subordine, di arricchimento senza causa”.*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

ANGELORAFFAELE [REDACTED] ha citato in giudizio [REDACTED] (nel prosieguo anche solo “Banca”), premettendo di essere titolare di conto corrente on line acceso presso l’Istituto di credito convenuto e deducendo:

- di essersi accorto, in data 10.3.2010, dell’effettuazione a sua insaputa di bonifici con prelievo sul proprio conto corrente per complessivi € 25.492,47;
- di non aver mai comunicato a nessuno i codici (pin e password) per l’utilizzo del sistema home banking;
- che la Banca, notiziata dell’accaduto, ha arrestato l’esecuzione dell’ultimo ordine di bonifico, restituendogli l’importo di € 3.520,00;
- che è imputabile alla Banca l’omesso approntamento di un sistema di protezione idoneo a consentire ai propri correntisti di effettuare operazioni bancarie on line in sicurezza e la mancata attivazione di un servizio di monitoraggio e segnalazione ai clienti di operazioni anomale;
- di aver riportato il danno patrimoniale per la sottrazione dell’importo di € 21.972,47, pari all’ammontare delle somme di cui è stato disposto con bonifico, ad esclusione di quella restituitagli dalla Banca, e un ulteriore danno non patrimoniale alla salute per le sofferenze e il patimento derivante dai fatti per cui è causa, danno quantificato in via forfettaria in € 5.000,00.

Tanto premesso, ha chiesto l’accertamento della responsabilità della convenuta e la sua condanna al risarcimento dei danni cagionati.

[REDACTED] si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni di parte attrice e chiamando in causa, previa autorizzazione del Giudice, il terzo [REDACTED] a favore del quale risultavano effettuati alcuni dei bonifici disposti sul conto corrente intestato all’attore.

Nel merito ha eccepito:

- la sicurezza del proprio sistema per l’esecuzione di operazioni on line;
- la mancata attivazione, da parte dell’attore, di un sistema di notifica via SMS delle disposizioni effettuate sul suo conto corrente;
- che, nel caso di specie, la sottrazione di somme dal conto corrente intestato a Prisco era ragionevolmente da ricondursi alla comunicazione da parte di questi a terzi dei codici per l’effettuazione di operazioni on line.

Tutto ciò esposto, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna del terzo a rimborsare tutto quanto corrisposto all'attore in forza della Sentenza del Tribunale nei limiti dei bonifici disposti a suo favore.

 ritualmente citato, è rimasto contumace.

La causa è stata istruita con prove per testi.

All'udienza del 3.4.2018 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui si è dato atto, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, di cui le parti si sono avvalse depositando entrambe le sole comparse conclusionali.

\* \* \*

1. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

La controversia scaturisce dalla contestazione, da parte dell'attore, di bonifici effettuati on line sul proprio conto corrente e impone la soluzione della problematica inerente la distribuzione dell'onere della prova in ordine alla riconducibilità o meno delle operazioni disconosciute al cliente.

Allega, infatti, l'attore di non aver disposto bonifici on line nelle date del 2, 3, 4, 5, 6, 9 marzo 2009 per complessivi € 25.492,47, di aver custodito in cassaforte le credenziali per l'accesso al proprio conto corrente e per l'effettuazione di operazioni bancarie e di non averne mai fatto comunicazione ad alcuno.

La Banca sostiene, per contro, che il sistema adottato fosse sicuro e in linea con le conoscenze informatiche dell'epoca, sicché l'impiego di pin e password dell'attore si spiega con la loro incauta rivelazione a terzi da parte del Sig. Prisco, evidentemente vittima di condotte fraudolente volte a carpire tali codici e a sottrargli somme di danaro (c.d. *phishing*), come in definitiva accaduto.

Così riassunti i termini della lite, la questione del riparto dell'onere della prova deve essere risolta – in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito - avendo riguardo al principio consolidato in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2018, (ud. 13/02/2018, dep.12/04/2018),

n. 9158; Cass. Sez. I - , Sentenza n. 2950 del 03/02/2017; Tribunale Milano, sez. VI, 04/12/2014; Tribunale Bologna, sez. III, 14/12/2017, (ud. 14/12/2017, dep.14/12/2017), n. 21117).

Deriva dall'applicazione di tale principio che spetta alla Banca fornire la prova del corretto funzionamento del proprio sistema e, quindi, della riconducibilità dell'operazione al correntista che l'abbia disconosciuta.

L'Istituto di credito, infatti, è tenuto ad una diligenza valutabile non sulla base del criterio del *pater familias*, bensì – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza in relazione alla questione, simile alla presente, dell'incasso di assegni da parte di soggetto diverso dall'avente diritto - tenendo conto del modello dell'operatore professionale, qual è l'accorto banchiere (*bonus nummarius*).

Peraltro, la corretta operatività del servizio bancario mediante collegamento telematico – che corrisponde ad un interesse della banca stessa - rientra a pieno titolo nel rischio d'impresa, con la conseguenza che grava sulla Banca una responsabilità di tipo oggettivo o semioggettivo, da cui la stessa va esente solo provando quantomeno in via presuntiva che le operazioni contestate dal cliente sono allo stesso riconducibili.

Sul punto, con la recente Sentenza n. 9158/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “(...) *in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente*” (nel medesimo senso cfr Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950).

Venendo al caso di specie, la Banca convenuta ha eccepito che l'attore era evidentemente rimasto vittima di phishing, ovvero che la disposizione dei bonifici disconosciuti era avvenuta in conseguenza della rivelazione da parte del Sig. Prisco

delle credenziali per l'accesso e l'operatività sul proprio conto corrente in risposta a un'e-mail fraudolenta.

Tale tesi, per un verso, è rimasta indimostrata, non avendo la Banca fornito prova neppure presuntiva dell'incauta rivelazione a terzi dei codici personali da parte dell'attore.

Per altro verso, il fatto che il conto corrente on line potesse essere accessibile da parte di soggetti fraudolentemente entrati in possesso delle credenziali dell'utente e da questi non comunicate con dolo o assoluta imprudenza (circostanza quest'ultima di cui non vi è nessuna prova) dimostra essa stessa l'inesistenza di un adeguato meccanismo di protezione dei dati dei correntisti da parte dell'Istituto di credito.

Tale ultima circostanza è peraltro avvalorata dalla sostituzione del sistema dei tre codici (codice cliente, password e pin) modificabili alle scadenze prestabilite (sistema in uso al Sig. [redacted] all'epoca dei fatti) con quello più recente e adottato dalla generalità degli Istituti, che consente la creazione di una password per ogni operazione (OTP), generata tramite token o inviata a mezzo sms al correntista, evoluzione questa che pure è illustrata negli atti difensivi della Banca.

Infine, la responsabilità della Banca non può essere esclusa in ragione della mancata attivazione, da parte dell'attore, del servizio di notifica via sms della disposizione di operazioni on line.

Infatti, pur essendo emersa dall'istruttoria orale l'omessa attivazione ad opera del Sig. [redacted] (si veda la testimonianza di Francesco [redacted] dipendente della convenuta), si osserva che detto servizio era volto a consentire una forma di controllo aggiuntivo da parte del cliente, che tuttavia non poteva sollevare la Banca dall'adempimento del proprio obbligo contrattuale di verifica e protezione dei dati dei clienti.

Per quanto detto sussiste la responsabilità contrattuale della Banca per la perdita, da parte dell'attore, dell'importo oggetto dei bonifici disposti sul suo conto corrente nelle date del 2, 3, 4, 5, 6, 9 marzo 2009, pari a € 21.972,47, calcolata tenendo conto della restituzione di € 3.520,00 da parte della Banca che ha omesso di dare esecuzione all'ultimo bonifico.

Tale importo costituisce oggetto di debito di valore e, pertanto, deve essere rivalutato con decorrenza dalle date delle disposizioni ad oggi (cfr ex pluribus Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 27/06/2016) e a tale somma devono aggiungersi gli interessi c.d. compensativi dalla domanda, integrante messa in mora, (cfr Cass. Sez. 3,

Sentenza n. 6545 del 05/04/2016) ad oggi e gli interessi legali dalla data odierna al saldo.

Nessun danno non patrimoniale e, nella specie, nessun danno alla salute è stato adeguatamente allegato dall'attore e da questi provato in giudizio.

2. Venendo alla domanda della Banca nei confronti del terzo contumace **VOLODOMYR REPIK** questa è fondata, sussistendo i presupposti della fattispecie dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

Spetta pertanto alla Banca la restituzione dell'importo versato all'attore in ottemperanza alla presente sentenza, nei limiti di € 19.396,47, pari a quanto bonificato al terzo, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, essendo indubbia la malafede dell'accipiens.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza tanto nel rapporto processuale tra attore e convenuta quanto in quello tra convenuta e terzo.

La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in applicazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Orani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

1) Condanna BANCA **FIDURAM SPA** al pagamento, a favore di **FRISCO ANGELORAFFAELI**, a titolo di risarcimento dei danni per le ragioni di cui in parte motiva, dell'importo di € 21.972,47, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;

2) Condanna **VOLODOMYR REPIK** alla restituzione, a favore di **BANCA FIDURAM SPA** dell'importo da questa corrisposto all'attore in ottemperanza alla presente Sentenza, nei limiti di € 19.396,47, oltre interessi come da parte motiva;

3) Condanna **BANCA FIDURAM SPA** a rifondere a **FRISCO ANGELORAFFAELI** le spese di lite, che liquida in € 382,00 a titolo di esborsi documentati, € 4.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;

4) Condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED]  
[REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi di Avvocato,  
oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Parma, 28/08/2018 .

Il Giudice  
dott.ssa Silvia Orani